

VIGILANZA ALUNNI

Allegato n. 2

Art. 16 - Norme generali per l'ingresso e l'uscita alunni

1. Nei momenti di entrata e uscita da scuola, i collaboratori scolastici, ponendosi in prossimità dell'ingresso della scuola, hanno l'obbligo specifico di vigilare e facilitare l'ingresso e l'uscita ordinata degli alunni.
2. Non è consentito ai genitori l'ingresso nella scuola al di fuori degli orari prestabiliti. In caso di ritardo motivato, il genitore è tenuto a compilare, presso i collaboratori scolastici, gli appositi moduli giustificativi. Sarà compito dei collaboratori scolastici accompagnare l'alunno in sezione in consegna al docente in servizio, che provvede ad annotare e giustificare il ritardo sul registro elettronico.
3. All'uscita da scuola, gli alunni verranno affidati ai genitori, a chi esercita la responsabilità genitoriale o a persone maggiorenni da questi autorizzate con delega scritta, salvo quanto previsto dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, *Art. 19-bis*.
4. In caso eccezionale ed imprevedibile, i genitori sono tenuti ad informare tempestivamente del ritardo nel ritiro gli insegnanti, per consentire un'adeguata sorveglianza del minore.
5. La delega ad altre persone deve essere preventivamente compilata presso la sede scolastica; i docenti verificheranno l'identità del delegato attraverso il documento di riconoscimento. Le deleghe hanno durata annuale e sono consegnate agli insegnanti all'inizio dell'anno scolastico.
6. Per evitare confusione e situazioni di pericolo, al momento dell'ingresso e dell'uscita, i genitori sono tenuti a non entrare nei locali della scuola e a non trattenersi nelle pertinenze dell'istituto (atrio d'ingresso, giardino o cortile) oltre il tempo strettamente necessario, salvo che non abbiano fissato un colloquio con gli insegnanti. Durante tale tempo per ragioni di sicurezza, non è consentito ai bambini l'accesso alle strutture di gioco, sia interne all'edificio scolastico, sia esterne.
7. In casi del tutto eccezionali (es. alunni con protesi o gessi, ecc.) e previa richiesta scritta e motivata al Dirigente Scolastico e conseguente autorizzazione, potrà essere consentito ai genitori di accompagnare gli alunni fin dentro l'edificio scolastico.
8. I genitori e i loro delegati sono tenuti a rispettare in modo rigoroso gli orari scolastici previsti, ciò per consentire il regolare svolgimento delle attività educative e didattiche, nonché per ovvie esigenze organizzative e di sicurezza.
9. Il docente della prima ora controlla che le assenze dei giorni precedenti siano state giustificate dai genitori sul diario/libretto, provvedendo a registrarle sul registro elettronico di classe.
10. L'alunno è tenuto al rispetto dell'orario di inizio delle lezioni. Il ritardo andrà giustificato per iscritto nell'apposito diario/ libretto personale dell'alunno. I collaboratori scolastici accolgono l'alunno e lo accompagnano in classe, quindi il docente in servizio provvede a registrare l'orario di entrata e verificare il motivo del ritardo.
11. I bambini che non usufruiscono del servizio mensa saranno accompagnati all'uscita da un docente che ha terminato il turno di servizio.
12. Sono eccezionalmente consentite le uscite anticipate (per improrogabili esigenze familiari, per visite mediche occasionali ecc.) previa compilazione degli appositi tagliandi contenuti nei libretti personali. In tutti i casi in cui è possibile, gli insegnanti dovranno essere informati preventivamente dell'uscita anticipata. Nei soli casi in cui l'uscita venga richiesta per periodi di durata medio/lunga (es. terapie mediche prolungate), i genitori formalizzano al Dirigente Scolastico una richiesta motivata e documentata.
13. Eventuali provvedimenti giudiziari relativi all'affidamento dei minori ad un solo genitore devono essere portati a conoscenza della Dirigenza esibendo regolare apposita documentazione.
14. **Per la scuola dell'infanzia e la scuola Primaria** (per questo ordine di scuola limitatamente agli alunni i cui genitori non abbiano prodotto richiesta ai sensi della legge 4 dicembre 2017, n. 172, *Art. 19-bis*.), nel caso in cui un alunno non venga ritirato da scuola dal genitore o da persona delegata in regolare orario di uscita (scolastico o post-scuola) si seguirà la seguente procedura:
 - sarà contattato telefonicamente il genitore e, di seguito, tutti i recapiti in possesso della scuola al fine di verificare l'entità del ritardo;
 - Il bambino sarà trattenuto all'interno dell'edificio scolastico, sotto la sorveglianza di un docente e/o di un collaboratore scolastico o di un educatore in caso di post-scuola;
 - in caso di impossibilità a raggiungere telefonicamente il genitore o le persone indicate nelle

deleghe di affidamento, entro l'orario di chiusura degli uffici, si procederà alla segnalazione alla segreteria dell'Istituto e/o al Dirigente Scolastico o a docenti da lui delegati (Vicario, Referente di plesso,...) e, quindi, al Servizio di Polizia Locale, per gli interventi di competenza.

Art 16 bis - Norme particolari per l'ingresso e l'uscita alunni Scuola Infanzia

1. Gli alunni della scuola dell'Infanzia sono accompagnati e prelevati all'interno dell'edificio dai genitori, che li aiutano a svestirsi/vestirsi negli spazi appositamente predisposti, quindi sono affidati alle insegnanti presenti. Se necessario, le insegnanti scambieranno rapidamente con i genitori le più rilevanti comunicazioni riguardanti la vita quotidiana dei bambini.

Art. 16 ter - Norme particolari per l'ingresso e l'uscita alunni Scuola Primaria

1. Gli alunni entrano al suono della campanella dall'ingresso principale di ciascuna scuola, dirigendosi nelle proprie aule o al punto di ritrovo alla presenza dei docenti.
2. I genitori, o chi per essi, possono accompagnare gli alunni fino all'ingresso che comunque deve essere lasciato libero per consentire agli alunni un'entrata agevole e sicura.
3. Gli alunni che usufruiscono del Servizio Comunale di Prescuola verranno indirizzati dalle educatrici ai docenti che prendono servizio, così come per il post scuola i docenti affidano gli alunni alle educatrici.
4. Le lezioni dovranno terminare 5 minuti prima dell'orario di uscita per permettere agli alunni di riporre il proprio materiale, vestirsi e riordinare la propria aula.
5. Ciascun docente accompagna ordinatamente i propri alunni all'uscita della scuola dove ci sono i genitori (o persona da essi delegata) ad attenderli. Costoro prenderanno in consegna l'alunno, avendo cura di non ostruire l'uscita e agevolando il deflusso degli alunni.
6. In casi del tutto eccezionali, ove gli esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, abbiano autorizzato l'Istituto a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni, l'alunno accompagnato all'uscita sarà libero di raggiungere la propria abitazione in autonomia. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. (legge 4 dicembre 2017, n. 172, *Art. 19-bis*)

Art. 16 quater - Norme particolari per l'ingresso e l'uscita alunni Scuola Secondaria di primo grado

7. Gli alunni al suono della campanella entrano nell'edificio e raggiungono le aule a loro assegnate.
8. Eventuali biciclette dovranno essere depositate nelle apposite rastrelliere ubicate all'esterno dell'edificio. La scuola non risponde né di furti, né di danni che terzi dovessero arrecare alle biciclette.

9. Gli alunni, al termine delle lezioni, hanno l'obbligo di lasciare in ordine le aule e raggiungere disciplinatamente l'uscita, rispettando le disposizioni organizzative impartite dai docenti in servizio nell'ultima ora di lezione. I docenti stessi hanno l'obbligo di accompagnare/vigilare sui propri alunni fino all'uscita dall'edificio scolastico.

Art. 17 - Vigilanza alunni

1. La scuola esercita la vigilanza sugli allievi dal momento iniziale dell'affidamento sino a quando ad essa si sostituisce quella effettiva o potenziale dei genitori o di persone da questi incaricate.
2. Ove gli esercenti la responsabilit  genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'eta' di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, abbiano autorizzato l'Istituto a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni, l'alunno accompagnato all'uscita sar  libero di raggiungere la propria abitazione in autonomia. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilit  connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. (Legge 4 dicembre 2017, n. 172, Art. 19-bis.)
3. Al termine delle lezioni individuali di strumento musicale, gli alunni raggiungeranno in autonomia l'uscita, ove attenderanno i genitori o persone da essi delegate. E' sempre possibile attendere all'interno dell'istituto l'arrivo della persona delegata al ritiro. Qualora in possesso di autorizzazione ai sensi del precedente comma, gli alunni potranno raggiungere in autonomia la propria abitazione.
4. Spetta all'insegnante, coadiuvato dal collaboratore scolastico, la vigilanza degli alunni sia al momento dell'ingresso sia all'uscita: egli   tenuto a trovarsi a scuola 5 minuti prima delle lezioni ed alla fine delle stesse deve accompagnare la classe all'uscita.
5. Durante le ore di lezione, l'intervallo e gli spostamenti dall'aula ai laboratori, alla palestra o alla mensa, i docenti e i collaboratori scolastici, nell'ambito delle rispettive competenze e in pieno accordo fra loro, sono tenuti ad attivare tutte le strategie necessarie per esercitare una costante vigilanza sugli alunni.
6. Durante le ore di lezione non   consentito fare uscire dalla classe pi  di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
7. Ciascun docente   tenuto ad avere costantemente sotto controllo tutti gli alunni della propria classe o del proprio gruppo laboratoriale, pertanto nessun docente pu  allontanarsi, nemmeno temporaneamente, dalla propria aula o qualunque altro luogo dove si svolga l'attivit  didattica senza prima aver delegato un collaboratore scolastico o un collega affinche vigili su di essa.
8. Allorquando sono programmate attivit  che prevedano la contemporanea presenza di pi  docenti nella stessa classe (es. doc. di sostegno e altro doc.), gli stessi sono corresponsabili della vigilanza degli alunni, tranne nel caso in cui gli alunni svolgano attivit  fuori dalla propria aula.
9. Prima dell'orario di uscita o al termine di attivit  di laboratorio, i docenti controllano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.
10. Nei casi in cui sono realizzate attivit  che prevedano la partecipazione di esperti esterni, i docenti sono sempre presenti ed in qualunque momento possono chiedere all'esperto di interrompere e di modificare l'attivit  svolta per renderla pi  efficace e fruibile dagli alunni.
11. I docenti sono tenuti a conoscere i piani di evacuazione dei locali della scuola e ad informare/formare gli alunni sulle norme della sicurezza.   assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.
12. I collaboratori scolastici, oltre a collaborare attivamente con i docenti, hanno responsabilit  specifiche sulla vigilanza degli alunni sia durante le fasi d'ingresso e d'uscita, sia quando sono chiamati a sostituire per brevi periodi un docente che abbia necessit  di allontanarsi dall'aula o che sia in ritardo, sia nei momenti in cui gli alunni si spostano all'interno dell'edificio scolastico, sia durante l'intervallo e i cambi dell'ora.
13. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare i servizi igienici riservati agli alunni.
14. In caso di malessere improvviso degli alunni, il docente in servizio attiva i collaboratori scolastici perch  provvedano ad avvisare telefonicamente i genitori o le persone delegate; In caso di malore o infortunio grave la scuola provvede tempestivamente ad informare la famiglia e a richiedere contemporaneamente l'intervento del Pronto soccorso sanitario. Appena possibile,   necessario informare gli uffici e la Dirigenza dell'accaduto.
15. Per collaborare attivamente con la scuola, le famiglie si impegneranno in un'azione educativa che invogli i loro figli ad usare quotidianamente un abbigliamento decoroso e comunque funzionale allo svolgimento delle attivit  didattiche. In particolare, i genitori eviteranno di far indossare, o portare con s , oggetti di valore o denaro.
16. Fermo restando l'obbligo da parte della scuola di mettere a disposizione degli alunni sussidi e materiali didattici conformi a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti, la stessa responsabilit  compete alle famiglie che hanno cura di fornire ai propri figli materiali ed attrezzature necessarie per l'attivit  scolastica, che rispettino tutti gli standard di sicurezza. I docenti vigilano sul rispetto della norma di cui sopra e, se dovessero constatare la presenza di materiale ritenuto pericoloso provvedono all'immediata requisizione

dell'oggetto per restituirlo personalmente ai genitori interessati, invitandoli a vigilare più efficacemente sulla sicurezza dei materiali dati in uso ai loro figli.

17. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, sono tenuti a prontamente a comunicarle all'addetto al servizio protezione/prevenzione (ASPP), nonché all'ufficio di segreteria.

Art. 18 - Vigilanza durante l'intervallo e in situazioni particolari

1. L'intervallo è un momento educativo finalizzato prioritariamente ad un recupero delle capacità mentali e fisiche, dopo il normale impegno di lavoro scolastico. Gli alunni trascorrono l'intervallo consumando la merenda, mantenendo comunque comportamenti assolutamente corretti sia in aula, sia nei corridoi. Hanno altresì l'obbligo di utilizzare ordinatamente e civilmente i servizi igienici. Inoltre è fatto divieto di spostarsi da un piano all'altro dell'edificio senza aver chiesto ed ottenuto uno specifico permesso da parte del docente presente in classe. I docenti di scuola dell'infanzia e scuola primaria possono accompagnare i propri alunni a trascorrere l'intervallo in giardino.
2. Durante l'intervallo, il personale docente incaricato vigila assiduamente e scrupolosamente sul comportamento dei propri alunni, in modo da evitare che si arrechi danni alle persone o alle cose. Il personale ausiliario collabora con i docenti per garantire la sorveglianza anche nei pressi dei servizi igienici.
3. In caso di temporanea ed imprevista assenza di uno o più docenti e mancando personale ausiliario a causa di impedimento di qualsiasi natura, la vigilanza sugli alunni della classe scoperta compete ai colleghi che sono presenti a scuola con ore a disposizione e/o di compresenza o ai docenti che occupano le classi adiacenti.
4. Nel caso in cui una classe risultasse scoperta per l'assenza del docente, dovuta ad un eventuale ritardo, o per altra ragione, il referente di plesso individua adeguate modalità di vigilanza/supplenza, come da contratto integrativo d'istituto.
5. Durante il cambio dell'ora gli alunni della scuola secondaria devono attendere l'arrivo del docente dell'ora successiva rimanendo ordinatamente seduti ai propri posti. I docenti avranno cura di organizzare i tempi delle lezioni in modo da raggiungere con la dovuta puntualità le classi in attesa. I collaboratori scolastici hanno il compito di essere presenti nei corridoi in occasione di ogni cambio d'ora e di collaborare alla sorveglianza.